PROTOCOLLO VERONA

Sez. III) LE QUESTIONI PATRIMONIALI

A) Produzioni documentali relative ai redditi

- 1) Ai fini della prova dei redditi e della razionalizzazione del processo, il difensore avrà cura di produrre le dichiarazioni complete e aggiornate dei redditi (mod 730 o Unico) della parte assistita non solo unitamente agli atti predisposti nella fase presidenziale, ma anche nella fase successiva avanti il GI curandone l'aggiornamento per i successivi periodi d'imposta.
- 2) E' auspicabile che le indicazioni di cui al punto precedente siano osservate dai difensori e che il Giudice nell'adozione dei provvedimenti ordini alle parti di depositare le dichiarazioni aggiornate anno per anno per tutta la durata del processo.
- 3) E' auspicabile, altresì, che la produzione delle dichiarazioni dei redditi sia corredata dalla certificazione dell'avvenuto deposito o invio telematico delle stesse da parte di soggetto autorizzato all'invio o al deposito (commercialista, patronato.....).

3) Definizione delle cd. spese straordinarie dei minori

1) E' auspicabile che i difensori delle parti non si limitino ad utilizzare il termine" spese straordinarie" e provvedano, invece, ad indicare in modo dettagliato quali siano le ulteriori spese, rispetto al contributo fisso mensile, che i coniugi dovranno corrispondere pro quota (es. spese mediche e/o specialistiche non coperte dal SSN, spese per l'iscrizione scolastica, acquisto libri e materiali scolastici, gite scolastiche, corsi di lingua e/o sportivi, centri estivi ecc.).

- 2) Dette spese potranno meglio essere precisate, sempre osservando le indicazioni di cui al punto precedente, suddividendole in medico-sanitarie, scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche.
- 3) E,' altresì, auspicabile che siano indicate le modalità del pagamento fra i conjugi e specificato che, nel caso di spese medico-sanitarie, esse non necessitano di essere previamente concordate qualora urgenti, fermo restando il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
- 4) E' infine auspicabile che le indicazioni di cui ai precedenti punti siano osservate sia dai difensori nella predisposizione delle condizioni concordate fra i coniugi nei casi di separazione consensuale e di divorzio congiunto, ovvero nelle richieste conclusive delle cause giudiziali, sia dal Presidente nell'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, sia dal Giudice estensore nelle sentenze o nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti ex art. 710 cpc. e/o ex art. 9) L. 898/70.
 - 5) Qualora si manifestasse l'opportunità di evitare, in tema di ripartizione delle spese, un'eccessiva conflittualità tra le parti, il Giudice potrà quantificare forfettariamente l'entità di tali spese da porre in tutto o in parte a carico della parte onerata.

C) Assegni familiari

1) E' auspicabile che, in ipotesi di affido condiviso, i difensori delle parti, laddove ricorrano i presupposti di legge, diano atto nelle condizioni di separazione consensuale o di divorzio congiunto, dell'eventuale accordo delle parti per l'erogazione degli assegni familiari a favore dell'uno o dell'altro genitore e ciò al fine di individuare il genitore beneficiario degli assegni in modo da far decorrere tale erogazione dalla data dell' omologa o della sentenza, anziché dalla

- successiva presentazione dello stato di famiglia così come modificatosi a seguito del provvedimento presidenziale.
- 2) In caso di mancato accordo nel termine di cui sopra, e' altresì auspicabile che, in caso di separazione giudiziale, i difensori delle parti chiedano che il Giudice indichi la data entro cui il genitore non collocatario della prole e non assegnatario dell'abitazione familiare sia tenuto ad allontanarsi onde consentire al genitore collocatario, in caso di effettivo rilascio dell'abitazione familiare da parte dell'altro genitore, ma in difetto di formale trasferimento della residenza da parte di quest'ultimo, di attivare la procedura per lo spostamento della residenza, al fine di far decorrere la corresponsione degli assegni familiari a proprio favore sin dalla data stessa del rilascio dell'abitazione familiare.